



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III

*Politiche di supporto all'autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità*

Ai dirigenti dei LiSS

e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di Istruzione Secondaria II Grado della Toscana

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana

Al corpo Ispettivo USR Toscana

Oggetto: chiarimenti relativi alla nota “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020. Indicazioni.” prot. 14285 del 06-11-2020 della DGR Toscana.

Riceviamo da più parti richieste di specificazione rispetto alla nota della Direzione Regionale Toscana per quanto riguarda il punto 1, lettera (b), subvoce (iii), in particolare riguardo alle attività che possono essere ricomprese nelle esercitazioni pratiche nelle sezioni ad indirizzo sportivo dei Licei scientifici.

A tale riguardo, lo scrivente, in quanto responsabile del procedimento, ritiene di proporre la seguente ricostruzione sulla cui base lo specifico punto è stato elaborato.

Il DPR del 5 marzo 2013, n. 52, Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, all'articolo 1, recita, nel punto 3, che “*Le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati.*” Dal che si evince che le sezioni sportive dei licei scientifici devono poter disporre di strutture adeguate per la realizzazione di attività “**pratiche**”.

All'articolo 2, fra le *Finalità della sezione ad indirizzo sportivo*, al punto 1, evidenzia che “*La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive*” mentre al punto 3 afferma che “*il superamento dell'esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di “sezione ad indirizzo sportivo” e conclude che “Il diploma è inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.”*”

Appare quindi coerente l'interpretazione per cui senza l'acquisizione delle competenze specifiche viene meno, per lo studente, la specificità del titolo di studio.

Ancora, nell'allegato A, il legislatore afferma che “*Gli studenti, a conclusione del percorso di studio (...) dovranno: (...) saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; (...) saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive*”.

Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
email:
roberto.curtolo@posta.istruzione.it
Tel. n: +39 055 2725 250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Referente:
Staff e Segreteria Ufficio III
USR Toscana
email:
drto.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III

*Politiche di supporto all'autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità*

Sempre nell'Allegato A del citato DPR, nella definizione degli obiettivi di apprendimento della disciplina "Scienze motorie e sportive", alla voce "Linee generali e competenze" si definisce che "Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo sperimentando un'ampia gamma di attività motorie e sportive" e più avanti "L'attività sportiva si realizza in armonia con l'istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l'abitudine e l'apprezzamento della sua pratica." Più avanti, in riferimento alla materia "Discipline sportive", nella sezione "Linee generali e competenze" il testo afferma che "Al termine del percorso liceale lo studente ha acquisito gli strumenti per orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del benessere psico-fisico e relazionale."

E' superfluo, secondo lo scrivente, evidenziare che tali competenze non sono raggiungibili senza attività di natura operativa ed esperienziale che solo le esercitazioni pratiche possono consentire.

Infine, in tutti i quadri orari delle sezioni ad indirizzo sportivo dei licei scientifici, compare, nelle due discipline sopra evidenziate, il voto "orale" e il voto "**pratico**". Appare evidente che la valutazione "pratica" non può essere realizzata se non in situazione di operatività fattuale di "esercitazioni pratiche".

La nota del MI n. 1990 del 5/11/2020 recita "Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio" che "resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi."

E' pertanto parere di questo Ufficio che, il combinato disposto del DPR n. 53 del 5 marzo 202 e della nota MI n. 1990 del 5/11/2020, interpretativa del DPCM 3/11/2020 per quanto attiene il sistema di istruzione, nonché l'inclusione delle discipline di indirizzo sopra citate in quelle previste con valutazione pratica, rende evidente che le attività ivi comprese sono caratterizzanti e non eludibili per la specificità dei curricoli e per le loro finalità, nonché per l'acquisizione delle competenze caratterizzanti, rientrano necessariamente fra le esercitazioni pratiche e sono quindi includibili fra quelle per le quali vale la deroga dalla DDI al 100%.

In tal senso si esprime anche il parere della dirigenza tecnica del MI che, specificamente interpellata, così si esprime sul quesito di specie, in data lunedì 9 novembre 2020: "A parere dello scrivente nel caso di Discipline sportive, l'attività didattica condotta in forma laboratoriale costituisce quella condizione da tutelare in presenza secondo il DPCM del 3 novembre 2020."

Avvalora tale convincimento l'esempio proposto per i licei coreutici del Laboratorio di danza, dettagliato dalla nota 1990 del 5/11/2020 del Capo Dipartimento per l'Istruzione, che è sovrapponibile al ruolo dei campi e degli impianti sportivi per i licei scientifici a indirizzo sportivo (nel senso che non può essere svolta altrimenti).

Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
email:
roberto.curtolo@posta.istruzione.it
Tel. n: +39 055 2725 250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. 055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Referente:
Staff e Segreteria Ufficio III
USR Toscana
email:
drto.ufficio3@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III

*Politiche di supporto all'autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità*

È chiaro che non vengono comunque meno le misure preventive da applicare, consistenti per es nell'evitare sport di contatto, di non consentire l'uso degli spogliatoi, di applicare congruo distanziamento ecc.”.

Appare quindi evidente allo scrivente dirigente, in via interpretativa, che le scuole siano pertanto nella potestà di rendere tali attività in presenza, esclusivamente a patto che la situazione operativa corrisponda alle condizioni di sicurezza prescritte, per la specifica attività, dalla vigente normativa, nazionale e regionale.

E' altrettanto parere di questo ufficio che tale interpretazione sia operabile, in via generale, esclusivamente per le discipline per le quali siano verificabili le seguenti condizioni:

- **siano esplicitamente previste nel piano di studi attività da svolgersi in forma di esercitazioni pratiche** in spazi specifici a ciò dedicati e non altrimenti realizzabili in modalità a distanza;
- che tali attività di **esercitazioni pratiche o di laboratorio** siano inserite nel contesto di **discipline caratterizzanti in modo identificativo** il percorso di studi;
- siano **garantite**, nella realizzazione delle attività, **le condizioni di sicurezza** attualmente prescritte.

Un tanto per doverosa condivisione.

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
email:
roberto.curtolo@posta.istruzione.it
Tel. n: +39 055 2725 250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: <http://www.toscana.istruzione.it>

Referente:
Staff e Segreteria Ufficio III
USR Toscana
email:
drto.ufficio3@istruzione.it